

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1969

(24^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE	Pag. 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
AMADEI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	. . . 343, 344, 347, 349, 351, 352
COPPOLA 340, 341, 344, 349, 351
FENOALTEA 340, 342, 343, 345, 349, 350
FILETTI 342, 344, 345, 351, 352
FINIZZI 348
LUGNANO 340, 341, 342, 345
MANNIRONI, relatore	340, 341, 342, 343, 344, 345 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
MARIS 344, 345, 346, 347, 352
ZUCCALÀ 343, 344, 345, 350, 351

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Coppola, Falcucci Franca, Fenioaltea, Filetti, Finizzi, Lugnano, Mannironi, Maris,

Petrone, Tropeano, Valsecchi Pasquale, Venturi Giovanni e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Follieri e Leone sono sostituiti rispettivamente dai senatori Bertola e Spigaroli.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Amadei.

VENTURI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente avevamo approvato l'articolo 1.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)24^a SEDUTA (18 giugno 1969)

F E N O A L T E A . Per mozione d'ordine, debbo ricordare che all'inizio della discussione del provvedimento si propose da qualche parte la realizzazione di un'indagine conoscitiva sulla materia. La proposta non fu nè respinta nè accolta dalla Commissione, la quale si riservò di decidere.

P R E S I D E N T E . Per la precisione, fu accolta in via di massima.

F E N O A L T E A si riservò di decidere non senza qualche perplessità sul rischio di perdere del tempo. Infatti qualcuno dei colleghi insisteva sulla visita agli stabilimenti penitenziari, cosa che a mio avviso non avrebbe aggiunto granchè a ciò che già sappiamo.

Ciò premesso, rilevo che in questa settimana si svolgono due congressi: uno dei dirigenti amministrativi degli istituti di prevenzione e di pena, l'altro di medici penitenziari; per cui riterrei opportuno che alla Commissione pervenisse una qualche eco diretta di tali congressi. Potrei limitarmi a chiedere che la segreteria ce ne procurasse gli atti, ma in genere gli atti dei congressi escono dopo molto tempo.

P R E S I D E N T E . Avevo pensato — e questo l'ho fatto anche sapere — che il congresso che inizia oggi e si esaurirà tra due o tre giorni ci avrebbe inviato le relazioni, come elemento d'informazione.

F E N O A L T E A . Comunque penso che non ci prenderebbe più di una seduta l'averne una qualche contezza dei problemi trattati da due diversi congressi, anche ricordando che quello dei dirigenti amministrativi dirà qualcosa, dal suo punto di vista, sulle questioni che nell'attuale momento dividono il Ministero dalla categoria; questioni nelle quali per il momento non entro affatto ma sulle quali credo bene che la Commissione venga illuminata, salva la sua sovranità nelle decisioni.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fenoaltea conosce qualcosa, a questo riguardo? Io comprendo l'importanza di ciò che

egli ha detto, tanto è vero che, come ho detto, avevo pensato di farmi inviare le relazioni, che mi sembra sarebbero sufficienti a darci un resoconto del dibattito.

L U G N A N O . Ci sarebbe ad esempio il dottor Buonamano, il quale vorrebbe essere ascoltato.

P R E S I D E N T E . Inoltre qualcuno dei colleghi potrebbe partecipare a quei congressi come osservatore.

C O P P O L A . Potrebbe andarci qualcuno dell'Ufficio di Presidenza.

M A N N I R O N I , *relatore*. Mi sembra che anche nell'altra occasione in cui si parlò di questo argomento io abbia dato una adesione di massima alla proposta or ora ricordata dal collega Fenoaltea. Certo, tutta la materia dell'ordinamento penitenziario, che viene continuamente trattata in sede di tavole rotonde, di congressi, di discussioni, presenta senz'altro un interesse per noi, specie nel momento in cui esaminiamo il disegno di legge governativo; e mi sembra di avervi detto che una ventina di giorni fa, invitato a partecipare ad un convegno nazionale di studiosi di criminologia della scuola del Di Tullio come relatore del provvedimento, vi sono andato a titolo personale ed ho visto che un certo gruppo di lavoro aveva preso in esame il provvedimento stesso, avanzando delle osservazioni e delle proposte di emendamento; tant'è che io ho chiesto che ci inviassero delle copie delle relazioni, dei verbali, degli ordini del giorno che eventualmente fossero stati approvati. Ancora non ho ricevuto nulla, ma mi rendo conto del fatto che forse la cosa non era molto facile, proprio perchè in questi casi ho visto come prima che le segreterie riescono a concretizzare qualcosa passino dei mesi. Però quel che è avvenuto per quel convegno credo potrà ripetersi sia per il congresso che si sta tenendo in questi giorni sia per quello che si terrà a fine settimana da parte dell'Istituto giuridico internazionale circa il diritto penitenziario, su cui dovrà riferire il professor Di Tullio.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

24ª SEDUTA (18 giugno 1969)

Naturalmente non è che abbiamo bisogno di attingere a tali fonti, estranee alla nostra Commissione; ma indubbiamente, salvo il nostro sovrano giudizio — come ha sottolineato il collega Fenoaltea —, possiamo trarre degli elementi da utilizzare ai fini della discussione che stiamo svolgendo. Pertanto il Presidente potrebbe rivolgere, anche a titolo personale, alla segreteria del congresso dei dirigenti amministrativi la stessa richiesta da me rivolta ai criminologi. Credo sarebbe anche utile sentire l'avvocato Turano, presidente dell'Istituto internazionale giuridico, in modo da ampliare il nostro campo di conoscenza.

C O P P O L A . Il senatore Fenoaltea ha accentrato la sua richiesta sulle indagini conoscitive, che sono qualcosa di ben diverso dalla partecipazione ai congressi di cui si è parlato: in quest'ultimo caso vi è infatti un'esigenza di informativa tendente a seguire ciò che accade in quella parte della società, e chiunque di noi lo creda, a titolo personale, potrebbe partecipare ai lavori; mentre il problema delle indagini conoscitive, che si dovrebbero prendere in seria considerazione, è tutt'altra cosa. Sarebbe senz'altro opportuno convocare qui chi di dovere, chi si ritiene più idoneo: ad esempio il dottor Buonamano, cui alludeva il collega Lugnano.

P R E S I D E N T E . Come ha giustamente ricordato il senatore Fenoaltea, non fu presa una decisione finale sulla proposta di ricorrere ad un'indagine conoscitiva; e tale decisione non avrebbe neanche potuto esservi perchè ai sensi dell'articolo 25-ter del nostro Regolamento, occorre per tali indagini l'assenso del Presidente del Senato. Si giunse ad un consenso di massima sulla proposta stessa da parte dei componenti della Commissione, ma vi furono anche alcune osservazioni rilevanti sulla maniera in cui condurre l'indagine stessa, specie per quanto riguardava l'amministrazione delle carceri; alcuni colleghi, di vari settori, affermarono che si sarebbe dato luogo a speranze e delusioni, le une e le altre fuori posto,

circa uno stralcio immediato, e si rimase allo stesso punto.

Ora, per quanto riguarda il Convegno, mi si è accennato, siamo tutti invitati personalmente: non vi è, cioè, un invito alla Commissione bensì un invito ai singoli senatori, e chi vorrà potrà partecipare. Circa l'indagine conoscitiva, mi sembra che siamo tutti d'accordo sulla sua opportunità, per cui avizzeremo in data odierna la relativa richiesta alla Presidenza del Senato. Non appena giunto l'assenso del Presidente — e credo che sarà rapidissimo — potremo stabilire quali persone convocare, naturalmente seguendo un certo criterio. Io credo e mi auguro che sarà sufficiente una sola seduta.

L U G N A N O . Bisognerebbe chiamare anche esponenti delle amministrazioni periferiche.

M A N N I R O N I , relatore. Si potrebbero chiamare, ad esempio, tre persone che si occupino sotto punti di vista diversi di questioni carcerarie: il dottor Buonamano, il Direttore del centro di osservazione di Rebibbia...

P R E S I D E N T E . Lo si deciderà in sede apposita.

Proseguiamo ora nell'esame e nella votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

(Ricerche scientifiche, pubblicazioni e corsi di studio)

L'Amministrazione attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato, di trattamento dei delinquenti e di rieducazione dei minorenni irregolari per condotta familiare o sociale; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Organizza corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento per il proprio personale e, previe le necessarie intese, cor-

si di studio delle materie di cui al comma precedente per magistrati e per appartenenti ad altre Amministrazioni.

Il Governo propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 2.

(Ricerche scientifiche, pubblicazioni e corsi di studio)

L'Amministrazione attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei delinquenti; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Organizza corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento per il proprio personale civile e militare e, previo le necessarie intese, corsi di studio delle materie di cui al comma precedente per magistrati e per appartenenti ad altre Amministrazioni.

Il senatore Fenoaltea ha, dal canto suo, proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo, per motivi di sistematica legislativa, in quanto ritiene che il suo contenuto andrebbe trasferito ed inserito ad un certo punto dell'articolo 3.

F E N O A L T E A . Vorrei aggiungere che con il testo che ci viene proposto l'Amministrazione attenderebbe a ricerche scientifiche, a pubblicazioni, a corsi di formazione, a corsi di studio, e per lo svolgimento di tali attività verrebbe creato l'apposito istituto. Ma allora sarebbe quest'ultimo ad agire, non l'Amministrazione, il che mi sembrerebbe anche molto più logico. Ecco quindi la necessità di sopprimere l'articolo 2, per evitare conflitti di competenze.

M A N N I R O N I , *relatore*. Sostanzialmente sono d'accordo con la proposta del collega Fenoaltea. Dal punto di vista formale, tuttavia, sono piuttosto perplesso. Mi pare strano infatti che l'Amministrazione

si proponga compiti specifici che solitamente non le sono propri: molto più logicamente e pertinentemente invece pubblicazioni scientifiche, corsi di studio e via dicendo vanno preposti all'Istituto che si intende creare e che deve essere del tutto autonomo, come meglio preciserò in sede di esame dell'articolo 3. Quel che occorre evitare è che l'Istituto divenga una qualunque direzione generale dell'Amministrazione. D'accordo comunque per la soppressione dell'articolo 2 o per meglio dire per il travaso del contenuto di tale articolo nel successivo articolo 3, in modo che risulti che la materia in questione diviene finalità dell'Istituto che si vuol creare.

L U G N A N O Non vedo come sia possibile realizzare concretamente il travaso di cui parlava testè il senatore Mannironi: a chi affideremmo tutto quello che dall'articolo 2 è stato affidato all'Amministrazione sul piano della ricerca scientifica?

M A N N I R O N I , *relatore*. L'ho già spiegato: all'Istituto di studi penitenziari.

F I L E T T I . Perchè nell'articolo 2 non indichiamo le modalità di costituzione di questo Istituto? Diciamo come viene nominato il Presidente, diciamo che le norme per la costituzione sono demandate al Ministro di grazia e giustizia e indichiamo quindi nel successivo articolo 3 quelli che sono i compiti dell'Istituto stesso. Tutto ciò sarebbe molto più organico, mi sembra.

M A N N I R O N I , *relatore*. Che la materia sia contenuta in un unico articolo o viceversa sdoppiata in due articoli successivi è una questione più che altro di carattere formale. Forse però, sotto il profilo dell'organicità, il senatore Filetti ha ragione.

Quanto all'Istituto di studi penitenziari, tuttavia, sarei dell'avviso di non scendere subito nel dettaglio e di lasciare come articolo 2 il testo originario dell'articolo 3 del disegno di legge, che è generico e riserva a successivi decreti e regolamenti la strutturazione dell'Istituto. In un successivo articolo 3 si potrebbero opportunamente fissare i

compiti dell'Istituto, che possono essere più o meno quelli indicati nell'articolo 2 di cui il senatore Fenoaltea ha proposto la soppressione con conseguente spostamento.

PRESIDENTE. Premessa di tutto, comunque, è la soppressione dell'articolo 2. Dopo i chiarimenti forniti quindi mi pare che sarebbe opportuno passare alla votazione dell'emendamento soppressivo proposto dal senatore Fenoaltea.

MANNIRONI, relatore. Ho una preoccupazione di carattere procedurale e cioè che, soppresso l'articolo 2, non sia più possibile utilizzarlo.

ZUCCALA'. Perché non formuliamo un nuovo articolo 2, in base ai chiarimenti emersi?

PRESIDENTE. Non mi pare che abbia ragione di sussistere la preoccupazione del relatore; la proposta testè avanzata dal senatore Zuccalà mi sembra comunque opportuna.

MANNIRONI, relatore. Avanzo proposta formale: al posto dell'articolo 2 inserire l'articolo 3 nel testo originario del disegno di legge, sopprimendo semplicemente le parole iniziali « Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente ».

FENOALTEA. Ma per far diventare articolo 2 l'originario articolo 3 occorre prima sopprimere l'articolo 2!

AMADEI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non sono d'accordo, signor Presidente, perché come primo comma dell'articolo 2 si avrebbe questa dizione: « È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari ». Ora, prima di stabilire come è nominato il presidente dell'Istituto, vogliamo indicare cosa fa l'Istituto stesso? Allora si attacca il 2, poi in fondo si dirà: « L'Istituto è composto, eccetera ».

ZUCCALA'. Propongo di sostituire l'articolo 2 con il seguente: « È costituito

presso il Ministero di grazia e giustizia lo Istituto di studi penitenziari ». Seguono poi il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

MANNIRONI, relatore. Sulla sostanza siamo d'accordo. Io accetterei lo emendamento sostitutivo del senatore Zuccalà.

AMADEI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Allora l'articolo 2 sarebbe quello del testo; si sopprime l'articolo 3 e si propone un articolo che inizia così: « È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari »; poi in questo stesso articolo si inserisce quello che è scritto attualmente negli articoli 2 e 3.

PRESIDENTE. Ma questa è la proposta del senatore Fenoaltea: l'unificazione di due articoli, in conseguenza della quale l'attuale articolo 3 occuperebbe il posto dell'articolo 2.

MANNIRONI, relatore. Per evitare che il nuovo articolo sia molto lungo, proporrei che se ne facciano due e si metta nell'articolo 2 quello che è il contenuto dell'articolo 3 e nell'articolo 3 si indichino invece le finalità dell'Istituto.

FENOALTEA. Aderisco.

PRESIDENTE. Vi è un emendamento del senatore Zuccalà tendente a sostituire l'articolo 2 con il seguente: « È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi parlamentari... ». Cosa pensa il Governo?

AMADEI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ho già detto che avrei proposto quell'articolo.

PRESIDENTE. Siamo rimasti fermi all'emendamento del senatore Fenoaltea, cioè ai due emendamenti collegati del senatore Fenoaltea, l'uno riguardante l'articolo 2, l'altro l'articolo 3.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

24ª SEDUTA (18 giugno 1969)

F I L E T T I . Non mi pare che sia così, perchè secondo l'emendamento del senatore Fenoaltea, il primo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere: « È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari ». Poi si dovrebbe aggiungere un secondo comma che dovrebbe recitare: « L'Istituto attende... », cioè l'intero articolo 2. Dopo l'intero articolo 2 si dovrebbero mettere gli ultimi due commi dell'attuale articolo 3. Quindi è diverso da quello che propone il senatore Zuccalà.

Io proporrei di fare così: come articolo 2 mettere l'articolo 3 così come è attualmente formulato, con la soppressione delle parole: « Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente ».

L'articolo 3 non sarebbe altro che l'intero articolo 2.

P R E S I D E N T E . Ci sono modifiche all'emendamento del senatore Zuccalà? Su di esso si sono pronunciati il relatore e il Governo, ed è così formulato:

« È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari »; seguono il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 (viene quindi eliminato il primo comma: « Per lo svolgimento dell'attività, eccetera »): « Il Presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro ».

C O P P O L A . Per completezza suggerirei che l'articolo fosse preceduto dal titolo « Istituto di studi penitenziari ».

Z U C C A L A' . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo nella formulazione che ho letto.

(È approvato).

Vi è ora l'articolo 3, che corrisponde al 2: « L'Amministrazione attende... ».

Il Governo propone un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, il cui titolo è: « Istituto di studi parlamentari » e che inizia: « Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente... ». Ma questo mi pare superato.

M A N N I R O N I , *relatore*. A me pare che abbiamo concordato di non occuparci in questa sede della strutturazione del futuro Istituto, ma di rimandarla ad un decreto da emanarsi dal Ministro della giustizia d'accordo con il Ministro del tesoro.

M A R I S . Può darsi che lei abbia ragione.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Scusate. Abbiamo creato un Istituto nuovo: quali compiti ha?

M A N N I R O N I , *relatore*. Allora leggiamo l'articolo 2 del Governo, non l'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Nel precedente testo si demandava al Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro l'emanazione delle norme di organizzazione dell'Istituto. Si è rilevata invece da parte del Governo la necessità del ricorso alla forma legislativa.

M A N N I R O N I , *relatore*. Mi pare che tutto questo sia precluso, perchè noi abbiamo già approvato l'articolo 2 secondo il quale non ci si deve più preoccupare della strutturazione in sede legislativa del futuro Istituto. Dobbiamo invece, secondo me, tornare a quell'articolo 2 che il collega Fenoaltea proponeva di sopprimere e che noi riutilizziamo facendolo diventare articolo 3, sostituendo alla parola « Amministrazione » la parola « Istituto ».

P R E S I D E N T E . Non è precluso niente. La mia era un'osservazione assolutamente pertinente, perchè riguardava la for-

mulazione dell'articolo 2 così come è proposta dal Governo.

LUGNANO. Solo che al posto della parola « Amministrazione » si mette la parola « Istituto ». Questo è tutto.

FILETTI. A me pare che attualmente entreremmo nell'esame dell'articolo 3, quindi dovremmo considerare gli emendamenti proposti a tale articolo. Il primo emendamento è quello presentato dal Governo, con il quale si tende a sostituire l'originario testo con un altro.

La prima parte di questo emendamento mi pare preclusa, perchè ad essa abbiamo sostituito il testo originario dell'articolo 2. Quanto alla seconda parte, a me pare che sia superata, in quanto, votando l'articolo 2, abbiamo adottato un criterio diverso da quello suggerito dal Governo con l'emendamento proposto.

Io penso, ripeto, che dovremmo considerare preclusa la prima parte perchè assorbita nell'articolo 2 e superata la seconda perchè in contrasto col medesimo articolo 2.

MANNIRONI, *relatore*. Per le finalità dell'Istituto dobbiamo tornare indietro all'articolo 2.

ZUCCALA'. Il testo del nuovo articolo 3, a mio parere, dovrebbe essere costituito solo dal testo del primo comma dell'articolo 2 così come è stato emendato dal Governo, sostituendo però alle parole « La Amministrazione » le altre « L'Istituto di studi penitenziari ». Non mi pare invece opportuno inserirvi anche il secondo comma dello stesso articolo 2 « Organizza corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento per il proprio personale civile e militare e, previo le necessarie intese, corsi di studio delle materie di cui al comma precedente per magistrati e per appartenenti ad altre Amministrazioni », poichè ritengo che l'Istituto non possa avere questo compito, tanto più se si considera che il successivo articolo 5 del disegno di legge stabilisce che il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico

approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, deve frequentare durante il periodo di prova un corso di specializzazione e durante la carriera deve partecipare a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

In altre parole, poichè già si presuppone che l'Istituto sia formato da personale direttivo che abbia una certa specializzazione, stabilire che possa anche esso organizzare corsi di specializzazione quando tali corsi sono già previsti dall'articolo 5 per il personale non specializzato mi pare che sia una ripetizione inutile. Oltre tutto, a mio avviso, faremmo di questo Istituto un carrozzone che comporterebbe delle spese notevoli e soprattutto superflue.

Io limiterei quindi i compiti dell'Istituto a quelli che sono previsti al primo comma dell'articolo 2, sopprimendo — ripeto — il secondo comma dello stesso articolo.

FENOALTEA. Confesso che, arrivati a questo punto, non ci capisco più niente: il collega Filetti infatti ha parlato di materia alla quale non siamo ancora arrivati, mentre il collega Zuccalà parla di un testo che non esiste più essendo stato sostituito da un altro testo del Governo, il quale evidentemente deve essere oggetto della nostra discussione.

PRESIDENTE. Nella sostanza è così. Anche se non è un nuovo testo, ma appare come un emendamento del Governo alla prima formulazione, è chiaro che esso è sostitutivo di quella.

FENOALTEA. Quindi non dobbiamo fare altro che prendere il testo dell'articolo 2 come risulta dagli emendamenti governativi che ci sono stati distribuiti, sostituirvi le parole « L'Amministrazione » con le altre « L'Istituto di studi penitenziari » e intitolarlo « Mansioni dell'Istituto di studi penitenziari ». Evidentemente il vecchio articolo 3 così decade.

MARIS. Io vorrei intervenire nel merito quando i voli bizantini ai quali stiamo oggi assistendo saranno però terminati.

M A N N I R O N I , *relatore*. Questa mattina sta avvenendo una cosa veramente strana: stiamo discutendo cioè moltissimo su temi sui quali peraltro siamo sostanzialmente d'accordo. Ora, a me pare che questo sia l'importante: per quanto si riferisce alla forma troveremo comunque un punto d'incontro. Io sono quindi del parere che il nuovo articolo 3, che dovremmo stilare e approvare, se saremo tutti d'accordo, dovrebbe essere costituito da tutto il primo comma dell'articolo 2 nel testo emendato dal Governo, con la sostituzione delle parole « La Amministrazione » con le altre « L'Istituto di studi penitenziari ». In tal modo mi sembra che si riesca abbastanza felicemente a stabilire quali siano le finalità che dovrà avere il futuro Istituto.

Sono inoltre d'accordo su quanto ha detto il senatore Zuccalà in ordine all'opportunità di non inserirvi il secondo comma in quando anche secondo il mio parere l'organizzazione di corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento non dovrebbe rientrare tra i compiti dell'Istituto: mi pare peraltro che siano già ampi ed importanti quelli previsti dal primo comma. La parte relativa all'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione potrà eventualmente formare oggetto di un successivo articolo con il quale tali compiti siano demandati all'Amministrazione e non all'Istituto.

È necessario a mio avviso separare nettamente le due questioni: l'Istituto deve essere un qualche cosa che si occupa di ricerche e di studi scientificamente, mentre l'organizzazione dei corsi di cui trattasi è un compito di natura tecnica che attiene alle competenze dell'Amministrazione.

Ripeto quindi che, a mio parere, l'articolo 3 deve essere costituito soltanto dal primo comma dell'emendamento governativo sostitutivo dell'articolo 2.

M A R I S . Questa mattina non so proprio cosa ci stia succedendo: ci siamo lasciati prendere nel vortice di questa discussione senza accorgerci che abbiamo raggiunto dei limiti assurdi, direi quasi metafisici, senza più trattare dei problemi di sostanza per

affrontare invece dei problemi di forma che poi, per la verità, non sono più neppure tali.

Ora, io intenderei intervenire nel merito: troveremo in seguito la maniera di mettere insieme un articolo che corrisponda alla volontà della maggioranza della Commissione.

In primo luogo sono d'accordo — come del resto sono d'accordo tutti — sul fatto che venga istituito un Istituto di studi per le indagini e le ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato, di trattamento dei delinquenti e di rieducazione dei minorenni irregolari per condotta familiare o sociale. Debbo cominciare però a sollevare una eccezione — e questa è veramente di sostanza — proprio per quanto si riferisce alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta familiare o sociale.

P R E S I D E N T E . Faccio notare al senatore Maris che nel testo emendato predisposto dal Governo questa parte è stata soppressa.

M A N N I R O N I , *relatore*. Se ne parlerà in separata sede.

M A R I S . Non mi trova invece d'accordo il fatto che questo Istituto venga adoperato soltanto per le ricerche scientifiche e non anche per una concreta opera di formazione professionale. Il senatore Mannironi dice che questo è compito dell'Amministrazione. D'accordo: ma già così la legge assegnerebbe all'Istituto di cui trattasi non soltanto il compito di svolgere delle ricerche, ma anche quello di operare poi in concreto e di tradurre tali ricerche in un'opera fattiva quale quella di trasmettere le sue acquisizioni scientifiche al personale di custodia, ai maestri, agli assistenti sociali. Ne faremmo cioè un Istituto di ricerche e anche di lavoro.

Mi dichiaro quindi favorevole al mantenimento del secondo comma dell'articolo 2, affinché all'Istituto venga assegnato non solo il compito di ricerca, ma anche quello dell'organizzazione dei corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento.

MANNIRONI, *relatore*. Questo è uno dei punti sostanziali su cui dobbiamo soffermarci e decidere.

MARIS. Non è vero peraltro che il successivo articolo 5, al quale si è richiamato il senatore Zuccala, soddisfi già questa necessità: esso infatti stabilisce che il personale civile e militare — vedremo poi come — deve seguire dei corsi di specializzazione durante il periodo di prova e, durante la carriera, dei corsi di aggiornamento, ma non prevede chi debba organizzare tali corsi e dove questi debbano essere seguiti.

Se noi in partenza quindi dotiamo l'Amministrazione nel suo complesso di un Istituto di ricerca e di preparazione professionale, già offriamo uno strumento concreto di lavoro; altrimenti, se non affidiamo a questo istituto il compito di formare gli operatori giudiziari, diventa astratto tutto il resto.

PRESIDENTE. Allora, come secondo e terzo comma dell'articolo 2 si possono mettere ai voti il primo e secondo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo a tale articolo.

MANNIRONI, *relatore*. Il concetto della costituzione dell'Istituto di studi penitenziari è bene che resti consacrato in un articolo a sè stante: nell'articolo 2 cioè che è stato peraltro già approvato. Le finalità di tale istituto dovrebbero essere invece considerate in un articolo separato che dovrebbe essere l'articolo 3.

PRESIDENTE. Nasce allora un problema per quanto si riferisce ai titoli, dal momento che il titolo dell'articolo 2 diventa il titolo dell'articolo 3.

MANNIRONI, *relatore*. L'articolo 3 potremmo intitolarlo « Finalità dell'Istituto ».

PRESIDENTE. Dopo l'articolo 2, con il quale si costituisce presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari, abbiamo allora un articolo 3 del seguente tenore:

Art. 3.

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei delinquenti; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Organizza corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento per il proprio personale civile e militare e, previo le necessarie intese, corsi di studio delle materie di cui al comma precedente per magistrati e per appartenenti ad altre Amministrazioni ».

MANNIRONI, *relatore*. Al secondo comma dell'articolo 3 di cui ci ha dato or ora lettura il Presidente proporrei un emendamento molto semplice, che accoglie sostanzialmente i concetti espressi dal senatore Maris. In base a tale emendamento l'Istituto, anche se questo non è il suo compito principale, può tenere a richiesta dell'Amministrazione dei corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento: si tratta cioè di una facoltà che gli viene demandata. Il suo compito principale è però sempre quello della ricerca e degli studi.

PRESIDENTE. Che cosa è, senatore Mannironi, questo comma del quale lei si preoccupa nella formulazione dell'emendamento governativo? È la traduzione nel fatto di quelli che sono i compiti dell'Istituto: quando lei dice « può » evidentemente...

MANNIRONI, *relatore*. A richiesta dell'Amministrazione: questo è il punto, perchè è bene che l'Istituto attenda soltanto agli studi e alle ricerche, però può fare anche dell'altro.

AMADEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'Istituto non è una impalcatura teorica: esso ricava i dati per operare ed è giusto che sia inserito in questo articolo, perchè oltre al compito di attendere agli studi e alle ricerche ha quello di istruire e promuovere corsi di aggiornamento, affinché le teorie che sono state acquisite

siano tradotte in pratica nella vita degli operatori di questo settore.

MANNIRONI, relatore. La divergenza tra la posizione dell'onorevole Sottosegretario e la mia sta in questo: l'onorevole Sottosegretario proporrebbe che l'Istituto avesse l'autonomia, il diritto diciamo di organizzare corsi, io invece sostengo che spetta all'Amministrazione stabilire se un certo gruppo di agenti arruolato da poco tempo deve seguire un corso di qualificazione. In tal caso essa lo manda all'Istituto che può organizzare i corsi.

PRESIDENTE. La differenza che il relatore fa in questo momento troverebbe il suo aggancio valido in quello che è lo spirito dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 2.

MANNIRONI, relatore. Sul primo comma siamo tutti d'accordo; la divergenza sorge soltanto per il secondo comma.

FINIZZI. In merito a tale divergenza io mi permetterei di pregare la Commissione di volersi soffermare su queste considerazioni.

Supponiamo che ci sia un contrasto di vedute, circa l'organizzazione dei corsi e via dicendo, tra l'Amministrazione in senso stretto, alla quale si riferisce il senatore Mannironi, e l'Istituto che viene costituito con il presente disegno di legge. Evidentemente, accettando la tesi del senatore Mannironi, prevarrebbe l'opinione dell'Amministrazione in senso stretto.

MANNIRONI, relatore. Per quanto concerne i corsi.

FINIZZI. Certamente. Prevarrebbe, dicevo, l'opinione dell'Amministrazione, in quanto, solo nel caso in cui la stessa dovesse investire l'Istituto, verrebbe ad operare la competenza di quest'ultimo.

È chiaro che noi qui non ci preoccupiamo di far sì che lo Stato italiano sia alla pari o

al di sopra dei Paesi stranieri su un piano di ricerca astratta, ma vogliamo mirare a creare degli organismi che sul piano della concretezza vengano a risolvere i problemi che travagliano il mondo carcerario nei confronti dei quali dobbiamo oggi trovare la giusta soluzione. Può verificarsi, dicevo, secondo la tesi del senatore Mannironi, una divergenza nel senso che, malgrado il centro di ricerche e di studi permetta di giungere a determinate conclusioni, queste nondimeno vengano frustrate perchè l'Amministrazione non le condivide o non si rende sufficientemente zelante al fine di consentire che certe teorie vengano tradotte in pratica; sicchè — ripeto — verremo ad avere una impalcatura puramente teorica, puramente astratta come finalità e priva di quel contenuto che l'Istituto in oggetto deve invece avere.

Io credo che sia una proposta valida quella che il senatore Mannironi ha fatto, cioè di demandare all'Istituto, qualora l'Amministrazione lo decida, il compito di organizzare i corsi, perchè con ciò già si consegue il grande effetto di quella connessione stretta tra compito professionale e compito degli studi, per cui si assicura che l'organizzazione dei corsi professionali avvenga ad un livello quanto mai qualificato, non deteriore quale potrebbe essere quello che l'Amministrazione in senso stretto potrebbe dare. Ritengo, però, che questo non sia sufficiente: noi dovremmo, cioè, preoccuparci di attribuire all'Istituto anche la funzione della determinazione circa la promozione dei corsi, sia perchè in fondo si tratta di un organo che è collocato presso il Ministero, sia perchè solo così avremo la certezza che quelle esigenze che avvertiamo saranno soddisfatte per mezzo dei corsi di istruzione veramente determinati, scelti e attuati da un organo completamente indipendente e al di sopra dell'Amministrazione carceraria la quale attende, invece, alle operazioni giornaliere. La questione può sembrare di mera forma, ma penso che in effetti sia sostanziale; ecco perchè mi permetterei di pregare gli onorevoli colleghi di volersi soffermare su questo punto.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione che forse può essere utile. Il sena-

tore Mannironi si preoccupa che l'Istituto non abbia l'iniziativa e quindi il dovere di organizzare i corsi. Se ci attenessimo alla dizione dell'emendamento proposto dal Governo: « L'Amministrazione attende... L'Amministrazione organizza... », passando poi alla definizione dell'Istituto e dei suoi compiti, resterebbe certamente all'Amministrazione la competenza di stabilire certe cose e all'Istituto, in fondo, spetterebbe la funzione di un organo esecutivo, naturalmente con quella libertà di movimento che si può attribuire ad un ente articolato in questi termini.

MANNIRONI, *relatore*. Proprio per questo ho detto « può »!

PRESIDENTE. Non sarebbe necessario perchè, se restasse la dizione proposta dal Governo « L'Amministrazione attende... L'Amministrazione organizza... » e si specificasse poi come si articola l'attività dell'Istituto, la sua preoccupazione non avrebbe più ragion d'essere.

MANNIRONI, *relatore*. Mi permetto di dissentire su questo.

AMADEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei osservare che in fondo siamo in disaccordo soltanto su un punto, in quanto io vorrei che questo Istituto non restasse fine a se stesso, come scuola, come forma didattica di insegnamento.

MANNIRONI, *relatore*. Anche noi affermiamo che non deve essere articolato in questi termini.

AMADEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io vorrei, però, che l'Amministrazione avvertisse l'obbligo della istituzione di questi corsi per avvalersi degli studi e delle ricerche dell'Istituto. L'espressione « può », quindi, a mio parere non è valida. L'Amministrazione, come diceva giustamente il signor Presidente, dispone, organizza tramite l'Istituto che studia e poi applica. Mi pare che questo sia il concetto esatto.

PRESIDENTE. Saremmo sul piano dell'esecuzione, ma anche della collaborazione; anzi della collaborazione prima e dell'esecuzione poi.

FENOALTEA. Se affidiamo all'Istituto compiti al tempo stesso scientifici e pratici, temo che esso assolverà male sia l'uno che l'altro compito. A mio parere l'Istituto dovrebbe avere compiti esclusivamente scientifici; sarà l'Amministrazione che poi dovrà organizzare, anche per la semplice ragione che le persone sono soggette, amministrativamente diciamo, all'Amministrazione stessa e non all'Istituto. È l'Amministrazione che può ordinare agli agenti di custodia di seguire un corso, e quando quel corso sarà istituito è sempre l'Amministrazione che chiederà all'Istituto di dare la propria collaborazione, di mandare dei conferenzieri, di distribuire pubblicazioni e così via. Ma non possiamo affidare compiti di carattere pratico, organizzativo all'Istituto per la duplice ragione che compiti di questo genere mal si conciliano con quelli scientifici, e perchè il personale — ripeto — è soggetto all'Amministrazione e non all'Istituto.

MANNIRONI, *relatore*. Io mi riferivo ad un articolo distinto.

COPPOLA. Ora stiamo stabilendo i compiti dell'Istituto.

FENOALTEA. I compiti dell'Istituto debbono essere limitati a quelli indicati nel primo comma dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 2. Il secondo comma dello stesso emendamento deve formare un articolo a sè, riferito all'Amministrazione e non all'Istituto.

AMADEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il concetto che ho espresso, che mi pare sia stato riassunto dal signor Presidente, è quello sul quale saremmo d'accordo. La forma la trovi pure la Commissione.

M A N N I R O N I , *relatore*. Sostanzialmente siamo d'accordo anche in questo caso — e ciò mi fa piacere — su molti concetti. Io approvo che resti fermo tutto il primo comma, per delimitare i compiti dell'Istituto che sono di ricerca e di studio. Sono d'accordo che esso debba avere questa fisionomia; solo che, ad un certo punto, prospetto l'ipotesi che il personale studioso o ricercatore dell'Istituto possa essere utilizzato dall'Amministrazione sul piano pratico, per fare cioè dei corsi qualificati ad alto livello per i magistrati. Vorrei che questa possibilità fosse ammessa, non costituisse un obbligo dell'Istituto. In sostanza, l'Istituto deve poter dire nella sua autonomia che non ha tempo di fare corsi di questo genere, che non può distrarre il suo personale per altri fini; ma se ad un dato momento gli si offre la possibilità di fare questi corsi, lasciamo pure che li faccia, restando sempre, però, all'Amministrazione il compito di organizzarli.

Questo concetto, del resto, potremo meglio precisarlo quando arriveremo all'articolo 5, dove si parla di corsi di specializzazione, di formazione e di aggiornamento, che rientrano nei compiti dell'Amministrazione e non dell'Istituto.

Io concepisco l'Istituto come un ente a sè stante, autonomo, che è in stretta connessione con l'Amministrazione e che in qualche momento può anche essere chiamato a dare un suo contributo ed una sua collaborazione. Perciò ho usato la parola « può ».

Ad ogni modo non mi formalizzo: se per definire i compiti dell'Istituto volete lasciare soltanto il primo comma, non ho niente in contrario; pregherei soltanto di sostituire la bruttissima espressione: « trattamento dei delinquenti ». Usiamone un'altra. Il concetto lo accetto, perchè serve a precisare i compiti dell'Istituto, che può essere chiamato soltanto a collaborare.

Sui compiti dell'Amministrazione ho già detto e non mi ripeto.

P R E S I D E N T E . Per questo articolo 3 il senatore Fenoaltea ha presentato un emendamento sostitutivo, costituito dal primo comma del testo dell'emendamento governativo all'originario articolo 2 del disegno

di legge, sostituendo però la dizione: « L'Amministrazione » con « L'Istituto ».

Lo stesso senatore Fenoaltea propone inoltre di far seguire poi un articolo 4 costituito dal secondo comma del testo dell'emendamento governativo all'articolo 2, premettendo le parole: « L'Amministrazione ».

Il testo proposto per l'articolo 3 sarebbe quindi il seguente:

« L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei delinquenti; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche ».

M A N N I R O N I , *relatore*. Bisogna cambiare l'espressione: « trattamento dei delinquenti ». Mettiamo: « trattamento dei condannati ».

Z U C C A L A . Si può dire anche: « trattamento dei reclusi » oppure: « trattamento dei giudicati ».

P R E S I D E N T E . La parola corrispondente e più adatta a sostituire « delinquenti » non può essere che quella di « condannati ».

Allora metto ai voti l'articolo 3 nel seguente testo:

Art. 3.

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

(È approvato).

F E N O A L T E A . Come titolo di questo articolo 3 si può mettere: « *Attribuzioni dell'Istituto* ».

M A N N I R O N I , *relatore*. È preferibile dire: « *Finalità dell'Istituto* »: cerchiamo di essere quanto più possibile precisi.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)24^a SEDUTA (18 giugno 1969)

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io suggerirei il titolo: « *Compiti dell'Istituto* ».

M A N N I R O N I , *relatore*. Sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Come già detto, il senatore Fenoaltea propone di far seguire a questo un articolo costituito dal secondo comma del testo dello emendamento governativo all'articolo 2 originario del disegno di legge premettendo la espressione: « *L'Amministrazione* ». Ne do lettura:

« *L'Amministrazione organizza corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento per il proprio personale civile e militare e, previo le necessarie intese, corsi di studio delle materie di cui all'articolo precedente per magistrati e per appartenenti ad altre Amministrazioni* ».

F I L E T T I . Io direi: « *L'Amministrazione organizza e l'Istituto attua ...* ».

Z U C C A L À . L'Istituto non ha tali compiti. Io suggerirei di rimandare questo emendamento proposto dal senatore Fenoaltea a quando esamineremo l'articolo 5, che tratta dei compiti dell'Amministrazione. Allora magari amplieremo il testo dell'articolo 5, includendovi quanto suggerito dal collega Fenoaltea.

P R E S I D E N T E . Allora l'emendamento del senatore Fenoaltea rimane accantonato: lo riprenderemo quando ci occuperemo dell'articolo 5.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 4.

(Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena)

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare

riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

C O P P O L A . Si tratta di affermazioni di principio.

M A N N I R O N I , *relatore*. Io sopprimerei questo articolo. Non significa niente.

Z U C C A L À . In particolare non riesco a capire cosa significhi « *l'importanza morale e sociale* ». Non significa niente. Perciò lo lasciamo stare!

P R E S I D E N T E . Comunque è una norma di carattere generale che può avere applicazione agli effetti pratici. Troverà la sua applicazione pratica nel Regolamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione, e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare frequenta la scuola e i corsi previsti dal Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.

Nella scuola e nei corsi è rivolta cura particolare a rafforzare nel personale la coscienza delle sue specifiche responsabilità.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Maris un emendamento tendente a sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« *Il personale civile, oltre ai corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato*

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 24ª SEDUTA (18 giugno 1969)

con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, e il personale militare, oltre alla scuola e ai corsi previsti dal Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento ».

M A R I S . Nell'articolo 5 sono previsti per il personale civile, durante il periodo di prova, dei corsi di specializzazione e durante la carriera dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento. Per il personale militare, invece, non sono previsti, durante la carriera, corsi di aggiornamento o di perfezionamento. Questa è una lacuna, che a mio avviso deve essere riempita. Dopo il corso, gli agenti di custodia vengono a trovarsi per 35 anni a contatto con una attività concreta che è oggettivamente abbruttente, cioè determina oggettivamente delle spinte di regresso.

Vorrei dire che loro stessi hanno bisogno di questi corsi di aggiornamento per cominciare a difendere la loro umanità; e mi sembra assurdo che vi sia un trattamento diverso tra personale civile e personale militare, cioè agenti di custodia. Tra l'altro questi sono gli operatori giudiziari con i quali i carcerati sono in contatto quotidiano, immediatamente, perchè con il maestro, con l'assistente sociale, i contatti sono sporadici. L'emendamento tende quindi a sancire per legge il fatto che anche per gli agenti di custodia si debbano tenere, nel corso della loro carriera, corsi di aggiornamento e di perfezionamento; e che durante la scuola, con tutti i contenuti degli insegnamenti prescritti dal regolamento, che restano validi, deve esservi anche un corso di specializzazione, in modo da fornire agli agenti stessi un completamento dell'educazione morale, civica, correnziale, al fine del redimere, perchè non siano solo custodi ma anche operatori giudiziari capaci.

M A N N I R O N I , *relatore*. Sono d'accordo sulla sostanza dell'emendamento, ma riterrei opportuno, dal punto di vista formale, suddividerlo in due commi.

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Maris aveva presentato due formulazioni alternative dello stesso emendamento, do lettura dell'altra, che risponderebbe meglio a quanto osservato dal relatore:

« Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal Regolamento per il corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione, e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento ».

« L'Amministrazione della Giustizia, per i casi di cui ai commi precedenti, nonchè per eventuali corsi per i magistrati ed appartenenti ad altre amministrazioni può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui all'articolo 2 ».

È stato poi presentato dallo stesso relatore e dal senatore Coppola il seguente comma aggiuntivo:

« Per i corsi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione può servirsi anche dell'Istituto di studi penitenziari di cui all'articolo 2 ».

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

F I L E T T I . Nel secondo comma dell'articolo 2, nel far riferimento ai corsi di formazione e specializzazione, si parlava anche di « corsi di studio delle materie di cui al comma precedente per magistrati e per appartenenti ad altre amministrazioni ». Io pregherei di trasferire tale norma, se possibile, all'articolo 5.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si può fare con l'accordo unanime della Commissione.

M A N N I R O N I , *relatore*. Si potrebbe allora completare il comma aggiuntivo da noi proposto come segue: « ...e potrà servirsi anche per corsi per magistrati e per appartenenti ad altre amministrazioni ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 24^a SEDUTA (18 giugno 1969)

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo comma dell'articolo 5, per il quale non vi sono emendamenti.

(È approvato).

Il senatore Maris ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il personale militare oltre alla scuola e ai corsi previsti dal Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia frequenta un corso di specializzazione e durante la carriera partecipa a corsi di aggiornamento e perfezionamento ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

M A N N I R O N I , *relatore*. Per quanto concerne il terzo comma, ne propongo la soppressione, in quanto si tratta di un'affermazione di principio che non ha alcun valore dal punto di vista legislativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto infine ai voti il seguente emendamento del senatore Coppola sostitutivo del terzo comma testè soppresso:

« L'Amministrazione della giustizia per i corsi di cui ai commi precedenti, nonchè per eventuali corsi per magistrati e appartenenti ad altre amministrazioni, può avvalersi dell'istituto di studi penitenziari di cui all'articolo 2 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 5.

(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare, oltre alla scuola e ai corsi previsti dal Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

L'Amministrazione della giustizia per i corsi di cui ai commi precedenti, nonchè per eventuali corsi per magistrati e appartenenti ad altre amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui all'articolo 2.

(È approvato).

Giunti a questo punto propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,30.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI